

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

#### **Art. 519 Della violenza carnale (Abrogato)**

[Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni [c.p. 29, 30] .

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1. non ha compiuto gli anni quattordici [c.p. 539] ;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente [c.p. 540] o il tutore [c.c. 346, 357, 360] , ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia [c.p. 61, n. 11] ;
3. è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
4. è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.]